



Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico

**La regolazione tariffaria dei servizi di
distribuzione e misura del gas nel
quarto periodo regolatorio**

27 Febbraio 2014



Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico

- ✓ *Questa presentazione non costituisce un documento ufficiale dell'Autorità.*



Agenda

- ✓ Deliberazione 573/2013/R/GAS e Allegato A alla deliberazione (RTDG 2014-2019)
- ✓ DCO 53/2014/R/GAS in tema di regolazione tariffaria per le gestioni d'ambito
- ✓ Domande e risposte



Procedimento in materia di tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione

- Procedimento avviato con la deliberazione **ARG/gas 44/2012/R/GAS**
- **DCO 341/2012/R/GAS**: principali direttrici di intervento
- **DCO 56/2013/R/GAS**: primi orientamenti per la determinazione del costo riconosciuto ai fini della fissazione delle tariffe del servizio di distribuzione e misura del gas
- **DCO 257/2013/R/GAS**: primi orientamenti in relazione a struttura delle tariffe, meccanismi di perequazione e riforma dei contributi di connessione
- **DCO 359/2013/R/GAS**: orientamenti finali
- **Deliberazione 573/2013/R/GAS**: regolazione tariffaria per le «vecchie» gestioni comunali e sovracomunali
- **DCO 53/2014/R/GAS**: orientamenti in materia di regolazione tariffaria per le «nuove» gestioni per ambito



Il processo di determinazione tariffaria

- ✓ Con la deliberazione 633/2013/R/GAS sono stati approvati:
 - le **tariffe obbligatorie** e gli importi di perequazione bimestrale d'acconto per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2014;
 - le **opzioni gas diversi** per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale per l'anno 2014.
- ✓ Entro il 31 marzo 2014: pubblicazione in via provvisoria delle **tariffe di riferimento** 2014, sulla base dei dati patrimoniali pre-consuntivi relativi al 2013.
- ✓ Entro il 15 dicembre 2014: pubblicazione in via definitiva delle **tariffe di riferimento** 2014, sulla base dei dati patrimoniali consuntivi relativi al 2013.



Deliberazione 573/2013/R/GAS: contenuti

- ✓ Con la deliberazione 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS è stata definita la regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura per il periodo di regolazione 2014-2019 con riferimento alle concessioni comunali o sovra-comunali.
- ✓ L'adozione di disposizioni in materia di regolazione tariffaria per le gestioni d'ambito è stata rinviata ad un successivo provvedimento (DCO 53/2014/R/GAS):
 - previsione che tale provvedimento sia adottato nel rispetto dei criteri illustrati nella deliberazione.



Durata del periodo regolatorio

- ✓ Durata del periodo di regolazione pari a sei anni
- ✓ Previsione di revisioni infra-periodo:
 - biennale del tasso di rendimento delle attività prive di rischio – RF ;
 - triennale degli obiettivi di variazione del tasso annuale di produttività: valutazione degli esiti delle gare d'ambito;
 - triennale della componente $\Delta CVER_{unit,t}$: eventuali raccolte dati per valutare evoluzione dei costi.



Tasso di remunerazione del capitale investito

- ✓ Per il periodo di regolazione 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2019 il tasso di remunerazione del capitale investito è fissato pari a:
 - **6,9%** per il servizio di distribuzione e **7,2%** per il servizio di misura, con riferimento al biennio 2014-2015;
 - valori da determinarsi entro il 30 novembre 2015, ai fini dell'applicazione nel biennio 2016-2017;
 - valori da determinarsi entro il 30 novembre 2017, ai fini dell'applicazione nel biennio 2018-2019.
- ✓ Adeguamento del tasso di rendimento delle attività prive di rischio (rispetto al valore pari a 4,41% nel periodo novembre 2012-ottobre 2013).



Tasso di remunerazione del capitale investito

2014-2015

Parametro	Descrizione	DISTRIBUZIONE	MISURA
R_F	Tasso nominale delle attività prive di rischio (%)	4,41%	4,41%
β levered	Rischio sistematico attività	0,63	0,72
ERP	Premio di mercato (%)	4,00%	4,00%
K_d (nominale)	Rendimento capitale debito (%)	4,86%	4,86%
D/E	Rapporto tra capitale di debito e capitale proprio	0,6	0,6
T	Aliquota fiscale (%)	35,70%	35,70%
T_c	Scudo fiscale (%)	27,50%	27,50%
R_{pi}	Inflazione tendenziale media (%)	1,80%	1,80%
WACC	Costo medio ponderato del capitale (%)	6,9%	7,2%



X-factor

- ✓ Modifica dell'approccio per la definizione dell'X-factor illustrato in consultazione, basato su un'analisi di produttività delle imprese nel periodo 2008-2011, considerata la prospettiva delle nuove gare e la potenziale estrazione di extra-profitti connessa al processo di competizione per il mercato.
- ✓ Il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi del **servizio di distribuzione**, da applicare per gli aggiornamenti delle tariffe con efficacia fino all'anno 2016, è fissato:
 - per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale fino a 50.000 punti di riconsegna serviti, pari al 2,5%;
 - per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale oltre 50.000 e fino a 300.000 punti di riconsegna serviti, pari al 2,5%;
 - per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale oltre 300.000 punti di riconsegna serviti, pari al 1,7%.
- ✓ Il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi relativi al **servizio di misura** e al **servizio di commercializzazione**, da applicare per gli aggiornamenti delle tariffe con efficacia fino all'anno 2016, è fissato pari a 0%.
- ✓ I tassi saranno aggiornati entro il 30 novembre 2016 ai fini della loro applicazione a partire dall'1 gennaio 2017, tenendo conto degli esiti delle gare per l'affidamento del servizio.



Trattamento dei contributi pubblici e privati

- ✓ I contributi pubblici e privati percepiti a partire dall'anno 2012 sono portati in detrazione dal valore delle immobilizzazioni sia ai fini della determinazione della remunerazione del capitale investito, sia ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e vengono degradati per la quota portata in deduzione dagli ammortamenti.
- ✓ Con riferimento allo *stock* di contributi esistente al 31 dicembre 2011, le imprese possono scegliere, per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2019, tra le seguenti due modalità:
 - a) in continuità con l'approccio adottato nel terzo periodo di regolazione, i contributi, non soggetti a degrado, sono portati interamente in deduzione dal capitale investito mentre gli ammortamenti sono calcolati al lordo dei contributi;
 - b) degrado graduale, attuato secondo le modalità indicate nell'articolo 13 della RTDG 2014-2019.
- ✓ Le imprese distributrici esercitano l'opzione di cui al precedente comma 2.2 entro il 28 febbraio 2014, secondo le modalità definite con determinazione 23 gennaio 2014, n. 1/14 del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione.
- ✓ Nel caso in cui entro la data del 28 febbraio 2014 l'impresa distributtrice non eserciti l'opzione di cui al precedente comma 2.3, l'Autorità procede d'ufficio all'applicazione dell'opzione di cui al comma 2.2, lettera b).



Meccanismo di gradualità per il degrado dei contributi

- ✓ La quota annua di degrado per ciascuna impresa distributrice c per la quale si applica il regime di degrado graduale di cui al comma 2.2., lettera b), della deliberazione 573/2013/R/GAS è calcolata in base alla seguente formula:

$$QA_{t,c}^{CONT} = ST_{2011,c}^{CONT} * kg1 * kg2 * kd$$

dove:

$ST_{2011,c}^{CONT}$ è lo *stock* di contributi pubblici e privati esistente al 31 dicembre 2011;

$kg1$ è il coefficiente di rilascio immediato, che esprime la quota di soggetta a rilascio nel corso del quarto periodo di regolazione;

$kg2$ è il coefficiente di modulazione delle quote di degrado;

kd è il coefficiente di degrado, fissato pari a 0,025.

- ✓ Lo *stock* di contributi da considerare ai fini della determinazione del capitale investito è pari a:

$$ST_{t,c}^{CONT} = ST_{2011,c}^{CONT} * kg1 - \sum_i QA_{t,c}^{CONT}$$



Esempio di applicazione del trattamento dei contributi (I)

Anno tariffe 2014 (anno calcolo 2013)

- ✓ Si ipotizzi che:
 - un'impresa gestisca due località, A e B;
 - il valore residuo dei contributi al 31/12/2011 nelle due località sia rispettivamente pari a 100 € e 200 €;
 - il valore dei contributi dichiarati per l'anno 2012 in entrambe le località sia pari a zero;
 - gli incrementi patrimoniali in entrambe le località siano pari a 100 € e relativi a condotte (vita utile 50 anni);
 - i valori tariffari non indicati nel presente esempio siano assunti pari a zero.
- ✓ Si evidenzia inoltre che:
 - con riferimento all'anno 2014 si ha $kg_1=0,80$ e $kg_2=0,80$;
 - $K_d=0,025$ nel periodo 2014-2019;
 - nel primo anno di applicazione il valore del fattore di degrado riferito all'anno precedente (FD_{prec}) è pari a zero per definizione.



Esempio (II)

€		Località A	Località B
Valore residuo contributi al 31/12/2011	ST_{2011}^{CONT}	100	200
Contributi lordi a rilascio immediato	$ST_{2011}^{CONT} \text{ _rilas} = ST_{2011}^{CONT} * kg_1$	=100*0,8=80	=200*0,8=160
Contributi lordi a rilascio ritardato	$= ST_{2011}^{CONT} - ST_{2011}^{CONT} \text{ _rilas}$	=100-80=20	=200-160=40
Fattore di degrado	$FD = Kg_2 * k_d$	=0,8*0,025=0,02	=0,8*0,025=0,02
Fattore di degrado anno precedente	FD_{prec}	0	0
Fondo ammortamento contributi	$C_{FA} = ST_{2011}^{CONT} \text{ _rilas} * FD$	=80*0,02=1,6	=160*0,02=3,2
Contributi netti a rilascio immediato	$ST_{2011}^{CONT} \text{ _rilas _netti} = ST_{2011}^{CONT} \text{ _rilas} - C_{FA}$	=80-1,6=78,4	=160-3,2=156,8
Quota ammortamento contributi	$C_{QA} = ST_{2011}^{CONT} \text{ _rilas} * (FD - FD_{prec})$	=80*(0,02-0)=1,6	=160*(0,02-0)=3,2



Esempio (III)

		Località A	Località B
Incrementi patrimoniali - immobilizzato netto	<i>IMN</i>	100	100
CIN ante azzeramento	$=IMN - ST_{2011}^{CONT} \text{ _rilas _netti}$	$=100 - 78,4 = 21,6$	$=100 - 156,8 = -56,8$
CIN post azzeramento	$=\max(0; CIN \text{ ante azzeramento})$	$=21,6$	$=0$
Quota ammortamento immobilizzato netto	$IMN_QA = IMN / \text{vita utile}$	$=100 / 50 = 2$	$=100 / 50 = 2$
Quota ammortamento riconosciuta	$=IMN_QA - C_QA$	$=2 - 1,6 = 0,4$	$=2 - 3,2 = -1,2(*)$

(*) In caso di quota d'ammortamento negativa, questa viene azzerata ai fini tariffari.

- ✓ In qualsiasi caso il calcolo del capitale investito netto è sempre effettuato all'anno precedente l'anno tariffe.
- ✓ La RAB generata dagli investimenti effettuati a partire dall'anno 2012 non è trattata in forma separata dalla RAB generata dagli investimenti effettuati a tutto il 2011.



Tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione

- ✓ La tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione è denominata tariffa *TVD* ed è composta, in ciascun anno t , dalle seguenti componenti:

$t(cen)_t^{cap}$ (€/pdr) a copertura della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti relativi a immobilizzazioni centralizzate;

$t(dis)_{t,c,i}^{rem}$ (€/pdr) a copertura della remunerazione del capitale investito relativo alle immobilizzazioni materiali di località proprie del servizio di distribuzione, per le località i a regime nell'anno t ;

$t(dis)_{t,c,i}^{amm}$ (€/pdr) a copertura degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali di località proprie del servizio di distribuzione, per le località i a regime nell'anno t ;

$t(dis)_{t,d,r}^{ope}$ (€/pdr) a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione fornito nelle località a regime nell'anno t . Tale componente è differenziata in base alla densità d e alla classe dimensionale r , relativa al perimetro servito da ciascuna impresa distributrice nell'anno $t-1$, come individuato sulla base della configurazione comunicata in sede di raccolta dati.



Componente $t(cen)_t^{cap}$

- ✓ I dettagli relativi alla spaccatura della componente tra la parte a copertura della remunerazione del capitale investito e la parte a copertura degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni centralizzate saranno illustrati nella Relazione AIR di accompagnamento alla deliberazione 573/2013/R/GAS.
- ✓ Con riferimento all'anno 2014, la parte della componente a copertura della remunerazione del capitale investito è pari a 2,72 €/PDR, mentre la parte a copertura degli ammortamenti è pari a 6,38 €/PDR.



Componente $t(dis)_{t,d,r}^{ope}$

€/PDR		Anno 2014		
		Densità clientela		
		alta	media	bassa
Dimensione imprese	grandi	35,05	39,01	41,45
	medie	39,83	44,32	47,10
	piccole	45,61	50,77	53,94

Dimensione imprese

Grandi: oltre 300.000 punti di riconsegna

Medie: oltre 50.000 e fino a 300.000 punti di riconsegna

Piccole: fino a 50.000 punti di riconsegna

Densità clientela

Alta densità: oltre 0,12 punti di riconsegna per metro di condotta

Media densità: oltre 0,07 e fino a 0,12 punti di riconsegna per metro di condotta

Bassa densità: fino a 0,07 punti di riconsegna per metro di condotta



Tariffa di riferimento per il servizio di misura

✓ La tariffa di riferimento per il servizio di misura è composta dalle seguenti componenti:

$t(mis)_{t,c,i}^{rem}$ (€/pdr) a copertura della remunerazione del capitale investito relativo alle immobilizzazioni materiali di località, per le località i a regime nell'anno t ;

$t(mis)_{t,c,i}^{amm}$ (€/pdr) a copertura degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali di località per le località i a regime nell'anno t ;

$t(ins)_t^{ope,b}$ (€/pdr) a copertura dei costi operativi relativi alle funzioni di installazione e manutenzione di tutti i gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6 e dei gruppi di misura di classe maggiore a G6 non conformi ai requisiti delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*;

$t(ins)_t^{ope,v}$ (€/pdr) a copertura dei costi operativi relativi alle funzioni di installazione e manutenzione dei gruppi di misura di classe maggiore di G6 conformi ai requisiti delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*;

$t(rac)_t^{ope}$ (€/pdr) a copertura dei costi operativi relativi alla funzione di raccolta, validazione e registrazione delle misure;

$TEL_{t,c}$ (€) a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione, limitatamente agli anni 2014 e 2015;

$CON_{t,c}$ (€) a copertura dei costi dei concentratori, limitatamente agli anni 2014 e 2015.



TEL_{t,c} e CON_{t,c}

- ✓ Come indicato all'articolo 16, comma 1 della RTDG 2014-2019, la tariffa di riferimento per il servizio di misura prevede una componente $TEL_{t,c}$ (punto f) e una componente $CON_{t,c}$ (punto g) rispettivamente a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori. Entrambe le componenti sono espresse in euro e trovano applicazione limitatamente agli anni tariffe 2014 e 2015.
- ✓ Come riportato nella parte motivazionale della deliberazione 573/2013/R/GAS, l'Autorità ritiene opportuno prevedere che nei primi due anni del quarto periodo regolatorio trovino riconoscimento tariffario i costi di telelettura/telegestione e i costi relativi ai concentratori sostenuti dalle imprese, indipendentemente dal fatto che queste abbiano adottato una scelta di tipo *make* o di tipo *buy*. Le imprese che hanno adottato un approccio di tipo *buy* possono presentare apposita istanza di riconoscimento dei costi sostenuti, secondo le modalità che verranno previste dalla Direzione Infrastrutture dell'Autorità.
- ✓ Come indicato all'articolo 16, comma 2 della RTDG 2014-2019 a partire dall'anno 2016 troveranno applicazione le componenti $t(tel)$ e $t(con)$ espresse in euro/punto di riconsegna. A partire da tale anno la copertura dei costi relativi ai sistemi di telegestione e dei costi relativi ai concentratori avviene sulla base di criteri *output based* e in funzione dei costi efficienti delle imprese che hanno adottato soluzione di tipo *make*.
- ✓ L'Autorità ha previsto l'attivazione di uno specifico monitoraggio dei costi relativi ai sistemi di telegestione e ai costi relativi ai concentratori per l'intero periodo di regolazione, al fine di verificarne la congruità ed effettiva riconoscibilità.



Tariffa di riferimento per il servizio di commercializzazione

- ✓ La tariffa di riferimento relativa alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e di misura, è denominata COT ed è composta dalla componente $t(\text{cot})_t$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi ai servizi di commercializzazione della distribuzione e della misura.



Località in avviamento

- ✓ Per le località in avviamento:
 - in luogo delle componenti a copertura dei costi di capitale di località relative al servizio di distribuzione è previsto il riconoscimento di un ammontare $CAP_{t,c,i}^{avv,dis}$ calcolato sulla base dei costi effettivi sostenuti, espresso in euro;
 - in luogo delle componenti a copertura dei costi di capitale di località relative al servizio di misura, è previsto il riconoscimento di un ammontare $CAP_{t,c,i}^{avv,mis}$ calcolato sulla base dei costi effettivi sostenuti, espresso in euro;
 - in luogo della componente a copertura dei costi operativi di località $t(dis)_{t,d,r}^{ope}$ è riconosciuta la componente $t(dis)_i^{avv}$ (pari a quattro volte il valore massimo assunto dalla componente $t(dis)_{t,d,r}^{ope}$).
- ✓ A partire dall'anno tariffe 2017: tetto all'ammontare dei costi riconosciuti a copertura dei costi di capitale nelle località in avviamento.



Vincoli ai ricavi ammessi (I)

$$VRT_{t,c} = VRD_{t,c} + VRM_{t,c} + VRC_{t,c}$$

$$VRD_{t,c} = VRD_{t,c}^{CEN} + VRD_{t,c}^{LOC}$$

$$VRD_{t,c}^{CEN} = t(cen)_t^{cap} * NUA_{t,c}^{eff}$$

$$VRD_{t,c}^{LOC} = \sum_i [t(dis)_{t,c,i}^{rem} + t(dis)_{t,c,i}^{amm}] * NUA_{t,c,i}^{att,reg} + t(dis)_{t,d,r}^{ope} * NUA_{t,c}^{eff,reg} + t(dis)_t^{avv} * NUA_{t,c}^{eff,avv} + \sum_i CAP^{avv,dis}$$

$NUA_{t,c}^{eff}$ è il numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nell'anno t dall'impresa c ;

$NUA_{t,c}^{att,reg}$ è, con riferimento alle località a regime nell'anno t , il numero di punti di riconsegna atteso per l'anno t assunto pari al dato relativo all'anno $t-2$;

$NUA_{t,c}^{eff,reg}$ è il numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nell'anno t dall'impresa c nelle località a regime nell'anno t ;

$NUA_{t,c}^{eff,avv}$ è il numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nell'anno t dall'impresa c nelle località in avviamento nell'anno t .



Vincoli ai ricavi ammessi (II)

$$VRT_{t,c} = VRD_{t,c} + VRM_{t,c} + VRC_{t,c}$$

$$VRM_{t,c} = VRM_{t,c}^{CEN} + VRM_{t,c}^{LOC}$$

$$VRM_{t,c}^{CEN} = TEL_{t,c} + CON_{t,c}$$

$$VRM_{t,c}^{LOC} = \sum_i [t(mis)_{t,c,i}^{rem} + t(mis)_{t,c,i}^{amm}] * NUA_{t,c,i}^{att,reg} + [t(ins)_i^{ope,b} + t(rac)_t^{ope}] *$$

$$(NUA_{t,c}^{eff} - NUA_{t,c}^{eff > G6}) + t(ins)_t^{ope,v} * NUA_{t,c}^{eff > G6} + \sum_i CAP^{avv,mis}$$

$$VRC_{t,c} = t(cot)_t * NUA_{t,c}^{eff}$$

$NUA_{t,c}^{eff}$ è il numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nell'anno t dall'impresa c ;

$NUA_{t,c}^{att,reg}$ è, con riferimento alle località a regime nell'anno t , il numero di punti di riconsegna atteso per l'anno t assunto pari al dato relativo all'anno $t-2$;

$NUA_{t,c}^{eff,reg}$ è il numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nell'anno t dall'impresa c nelle località a regime nell'anno t ;

$NUA_{t,c}^{eff > G6}$ è il numero di punti di riconsegna attivi, dotati di misuratore conforme ai requisiti delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, di classe superiore a G6, effettivamente serviti nell'anno t dall'impresa c .



Tariffa obbligatoria

- ✓ La tariffa applicata ai clienti finali, denominata tariffa obbligatoria, riflette il livello medio dei costi del servizio delle imprese che operano in ciascun dei **sei ambiti tariffari** identificati:
- *Ambito nord occidentale* (Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria);
 - *Ambito nord orientale* (Lombardia, Trentino - Alto Adige, Veneto, Friuli - Venezia Giulia, Emilia – Romagna);
 - *Ambito centrale* (Toscana, Umbria e Marche);
 - *Ambito centro-sud orientale* (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata);
 - *Ambito centro-sud occidentale* (Lazio e Campania);
 - *Ambito meridionale* (Calabria e Sicilia).



Componenti della tariffa obbligatoria

- ✓ La tariffa obbligatoria è così composta:
 - componente **fissa**: τ_1 (euro per punto di riconsegna);
 - componente **variabile**: τ_3 (centesimi di euro per standard metro cubo);
 - **oneri aggiuntivi** (UG_1 , UG_2 , UG_3 , GS, RE e RS).



Componente fissa (τ_1) (I)

- ✓ La componente fissa della tariffa obbligatoria (τ_1) si articola nei seguenti elementi, espressi in euro per punto di riconsegna:
- τ_1 (**dis**), a copertura di quota parte dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione (*differenziato per ambito*);
 - τ_1 (**mis**) a copertura dei costi operativi e dei costi di capitale relativi al servizio di misura (*differenziato per ambito*);
 - τ_1 (**cot**) a copertura dei costi del servizio di commercializzazione (*unico a livello nazionale*).



Componente fissa (τ_1) (II)

- ✓ A partire dall'anno 2015 le componenti τ_1 (*dis*) e τ_1 (*mis*) sono articolate per scaglioni.
- ✓ Tale disposizione consente di migliorare la *cost-reflectivity* della tariffa, garantendo i tempi necessari per l'adeguamento dei sistemi di fatturazione e reportistica.

Scaglione	Classe di gruppo di misura
A	inferiore o uguale a G6
B	superiore a G6 e inferiore o uguale a G40
C	superiore a G40



Componente variabile (τ_3)

- ✓ La componente variabile della tariffa obbligatoria (τ_3), differenziata per scaglione di consumo, è destinata alla copertura dei seguenti costi:
 - costi operativi del servizio di distribuzione;
 - quota parte dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione (non coperti dalla componente fissa).
- ✓ I corrispettivi per scaglioni, applicati a livello di ambito, sono ottenuti moltiplicando i corrispettivi di un'**articolazione tariffaria di riferimento** per dei coefficienti correttivi, definiti per ambito.

Articolazione tariffaria di riferimento

Scaglione di consumo (smc/anno)	Corrispettivi unitari (centesimi di euro/smc)
0-120	0,00
121-480	7,79
481-1.560	7,13
1.561-5.000	7,16
5.001-80.000	5,35
80.001-200.000	2,71
200.001-1.000.000	1,33
Oltre 1.000.000	0,37



Oneri aggiuntivi della tariffa obbligatoria

- ✓ **UG₁**, a copertura di eventuali squilibri dei sistemi di perequazione e a copertura di eventuali conguagli;
- ✓ **UG₂**, di modulazione della componente QVD a copertura dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio;
- ✓ **UG₃**, a copertura degli oneri connessi all'intervento di interruzione;
- ✓ **GS**, a copertura del sistema di compensazione tariffaria per i clienti economicamente disagiati;
- ✓ **RE**, a copertura degli oneri che gravano sul *Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale*, sul *Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento* e sul *Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale*;
- ✓ **RS**, a copertura degli oneri gravanti sul *Conto per la qualità dei servizi gas*.



Perequazione (I)

✓ Dei ricavi relativi al servizio di distribuzione:

$$PD_{t,c} = VRD_{t,c} - RE_{t,c} - \sum_b PD_{t,c,b}^{acc} - DEF_{t,c}$$

dove

$RE_{t,c}$ è il ricavo effettivo di competenza dell'anno t , ottenuto dall'applicazione delle tariffe obbligatorie ai clienti titolari dei contratti per il servizio di distribuzione nei punti di riconsegna serviti dall'impresa c nel medesimo anno;

$PD_{t,c,b}^{acc}$ la somma degli ammontari di perequazione in acconto per ciascun bimestre b ;

$DEF_{t,c}$ è l'ammontare equivalente ai ricavi relativi all'anno t , derivanti dall'applicazione della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione misura e relativa commercializzazione, riferito ai punti di riconsegna per i quali l'impresa non abbia portato ad esito la disalimentazione fisica di cui al comma 40.2 del TIVG, nei termini previsti dal medesimo comma, determinato ai sensi dell'Articolo 43 del TIVG.



Perequazione (II)

Dei costi relativi al servizio di misura:

$$PM_{t,c} = CS_{t,c}^{switch} - RE_{t,c}^{switch} + VRM_{t,c} - RE_{t,c}^{mis} - RPM_{t,c}$$

Dove

$CS_{t,c}^{switch}$ il costo *standard* per le letture di *switch*, in eccedenza al numero di letture di *switch* dell'anno 2011, effettuate nell'anno t dall'impresa distributrice;

$RE_{t,c}^{switch}$ è il ricavo conseguito applicando la quota parte della componente tariffaria $\tau 1(mis)$ destinata alla copertura dell'incremento del numero di letture di *switch* rispetto all'anno 2011;

$RE_{t,c}^{mis}$ è il ricavo conseguito applicando la componente tariffaria $\tau 1(mis)$ al netto della componente a copertura dei costi di *switch*;

$RPM_{t,c}$ è la penale relativa a ciascuna impresa distributrice c , in relazione al grado di assolvimento degli obblighi previsti dalle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*.



Criteri per la valorizzazione dei nuovi investimenti

- ✓ Gli investimenti relativi al servizio di distribuzione e misura per gli anni 2012-2015 sono valutati a consuntivo.
- ✓ Gli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura elettronici e dispositivi *add on* per **classi superiori a G6**, effettuata in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, sono valutati come media del costo effettivamente sostenuto e del costo standard, espresso a prezzi 2011, aggiornato sulla base del tasso di variazione medio del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat.
- ✓ Gli investimenti relativi a gruppi di misura elettronici e dispositivi *add on* di **classe inferiore o uguale a G6** effettuati fino all'anno 2015, sono valutati sulla base del costo effettivamente sostenuto, in misura massima pari al 150% del costo *standard* relativo all'anno 2012.
- ✓ Con la deliberazione 573/2013/R/GAS è stato avviato un procedimento finalizzato all'adozione di metodologie di valutazione a costi *standard* per i nuovi investimenti ai fini dell'aggiornamento annuale del valore delle immobilizzazioni di località, mediante:
 - lo sviluppo di un prezzario di riferimento, o
 - l'applicazione del metodo del *price-cap* esteso anche alle componenti a copertura dei costi di capitale di località del servizio di distribuzione, da introdurre a partire dalle tariffe applicate nell'anno 2017.



Gas diversi dal naturale

- ✓ Rientrano nell'ambito di applicazione della regolazione tariffaria le reti canalizzate che siano gestite in concessione e servano almeno 300 punti di riconsegna dal primo anno successivo al raggiungimento di tale soglia.
- ✓ Costo operativo riconosciuto pari a 58,55 €/PDR, con *X-factor* fissato pari a zero.
- ✓ Le opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale riflettono i costi del servizio, come determinati dall'Autorità, sono differenziate per *ambito gas diversi* e sono composte dalle seguenti componenti:
 - ot_1 espressa in euro per punto di riconsegna. L'esercente può differenziare la componente ot_1 per scaglione di consumo, nei limiti previsti dalla Tabella 5 della RTDG 2014-2019;
 - ot_3 , espressa in centesimi di euro/*standard* metro cubo. L'esercente può articolare i corrispettivi per scaglioni di consumo f , in numero non superiore a otto, aventi come limiti i valori scelti tra quelli indicati nella Tabella 5 della RTDG 2014-2019;
 - $\tau_1(mis)$.
- ✓ Nel periodo di avviamento, nelle singole località interessate, l'impresa distributrice applica opzioni tariffarie relative ai servizi di distribuzione e misura liberamente determinate.



Contributi per l'attivazione e la disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale

Prestazione	Classi gruppi di misura $\leq G6$	Classi gruppi di misura $> G6$
Contributo per attivazione della fornitura	30	45
Contributo per disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale	30	45

- ✓ Valori fissati sulla base di un'analisi dei prezzi praticati dalle maggiori imprese di distribuzione e anche in relazione a quanto stabilito dalle concessioni comunali.
- ✓ In esito al procedimento avviato con la deliberazione ARG/gas 42/11 i contributi potranno essere oggetto di revisione.



DCO 53/2014/R/GAS

Il documento tratta le seguenti tematiche relative alla regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per le gestioni d'ambito nel quarto periodo di regolazione:

- ✓ **Riconoscimento dei costi operativi:**
 - corrispettivi unitari riconosciuti a copertura dell'*attività di distribuzione – gestione delle infrastrutture di rete*
 - riconoscimento dei costi di cui al decreto 226/11
- ✓ **Riconoscimento dei costi di capitale**
 - valorizzazione delle immobilizzazioni nette ai fini regolatori
 - introduzione di meccanismi che consentano di trattare situazioni marginali con livelli di RAB fortemente disallineati dalle medie di settore
 - valore degli *asset* di proprietà degli Enti locali
 - trattamento dello *stock* di contributi esistenti al 31 dicembre 2011
 - allineamento delle vite utili regolatorie
- ✓ **Tariffe obbligatorie**
 - componente a copertura della differenza VIR-RAB
 - componente relativa allo sconto tariffario di gara
- ✓ **Misure per l'uscita anticipata dai contratti di concessione in essere con scadenza posteriore a quella delle gare d'ambito**



Corrispettivi a copertura della gestione delle infrastrutture di rete (I)

Nel documento sono state considerate tre opzioni di regolazione:

Opzione T8.A:

- ✓ **nei primi tre anni** del periodo di concessione, corrispettivi:
 - calcolati come media aritmetica dei valori unitari applicati alle gestioni comunali riferiti alle imprese di dimensione media e grande (per classe di densità corrispondente);
 - aggiornati con *X-factor* pari a zero.
- ✓ **negli anni successivi**, corrispettivi:
 - pari a quelli previsti per le gestioni comunali per le imprese di dimensione grande (per classe di densità corrispondente);
 - aggiornati sulla base dell'*X-factor* previsto per le imprese di dimensione grande.

Opzione T8.B:

- ✓ per gli ambiti con $PDR < 300.000$: regola descritta nell'opzione T8.A;
- ✓ per gli ambiti con $PDR \geq 300.000$:
 - **nei primi tre anni** del periodo di concessione, corrispettivi:
 - pari a quelli previsti per le gestioni comunali per le imprese di dimensione grande (per classe di densità corrispondente);
 - aggiornati con *X-factor* pari a zero.
 - **negli anni successivi**, corrispettivi:
 - pari a quelli previsti per le gestioni comunali per le imprese di dimensione grande (per classe di densità corrispondente);
 - aggiornati sulla base dell'*X-factor* previsto per le imprese di dimensione grande.



Corrispettivi a copertura della gestione delle infrastrutture di rete (I)

Opzione T8.C:

- ✓ per gli ambiti con $PDR \geq 100.000$: regola descritta nell'opzione T8.A;
- ✓ per gli ambiti con $PDR < 100.000$:
 - in caso di aggiudicazione della gara da parte di un soggetto di dimensione grande o media: regola descritta nell'opzione T8.A;
 - in caso di aggiudicazione della gara da parte di un soggetto di dimensione piccola:
 - **nei primi tre anni** del periodo di concessione, corrispettivi:
 - calcolati come media aritmetica dei valori unitari applicati alle gestioni comunali riferiti alle imprese di dimensione media, grande e piccola (per classe di densità corrispondente);
 - aggiornati con *X-factor* pari a zero.
 - **negli anni successivi**, corrispettivi:
 - pari a quelli previsti per le gestioni comunali per le imprese di dimensione grande (per classe di densità corrispondente);
 - aggiornati sulla base dell'*X-factor* previsto per le imprese di dimensione grande.



Corrispettivi a copertura della gestione delle infrastrutture di rete (II)

Obiettivi specifici	opzione T8.A	opzione T8.B	opzione T8.C
a) favorire l'efficienza nella gestione operativa del servizio	Medio-bassa	Medio-alta	Bassa
b) promuovere la concorrenza	Media	Media	Medio-alta
c) facilitare la transizione verso il nuovo assetto di organizzazione del servizio	Medio-alta	Medio-alta	Media
d) considerare le esigenze di equilibrio economico-finanziario delle imprese esercenti il servizio	Medio-alta	Media	Medio-alta
Valutazione complessiva	Media	Medio-alta	Media



Riconoscimento dei costi di cui al decreto 226/11

- ✓ I costi relativi alla corresponsione del corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri della gara (ex **articolo 8, comma 1**) vengono riconosciuti per la durata del periodo di concessione, come quota annua di ammortamento dell'onere sostenuto.
- ✓ Tale ammortamento viene calcolato come rata annua posticipata di ammortamento di un debito, determinato secondo logiche finanziarie di ammortamento a rata costante, assumendo un tasso di attualizzazione pari al livello del tasso di rendimento del capitale di debito utilizzato ai fini della determinazione del WACC.
- ✓ Con riferimento al corrispettivo di cui all'**articolo 8, comma 2** (rimborso oneri per attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio), l'ipotesi di differenziare il valore riconosciuto delle immobilizzazioni nette di località sulla base degli esiti della gara per l'affidamento del servizio, pone un problema di neutralità per gli enti locali concedenti, i cui compensi sarebbero diversi tra il caso di gestore entrate diverso dal gestore uscente e il caso di gestore entrante coincidente con il gestore uscente.
- ✓ Una considerazione analoga vale con riferimento al corrispettivo che i gestori corrispondono agli Enti locali ex **articolo 8, comma 4** (come risultato dell'esito della gara).



Valorizzazione delle immobilizzazioni nette ai fini regolatori

- ✓ È prevista una differenziazione nella valorizzazione del riconoscimento ai fini tariffari delle immobilizzazioni nette, distinguendo tra i casi in cui:
 - il **gestore entrante è diverso dal gestore uscente**: il valore delle immobilizzazioni nette ai fini regolatori è fissato in funzione del valore di rimborso a base di gara;
 - **gestore entrante e gestore uscente coincidono**: la valorizzazione dei cespiti sulla base del VIR si sostanzierebbe nel riconoscimento di una rendita al gestore di rete.
- ✓ L'Autorità intende sviluppare una metodologia di analisi dei valori di rimborso al gestore uscente che consenta la verifica dei costi che vengono posti in capo ai clienti finali e che permetta di individuare eventuali situazioni anomale.
- ✓ Nel caso di raggruppamenti temporanei occorre valutare come gestore uscente o gestore entrante l'intero perimetro delle società appartenenti ai raggruppamenti medesimi. Per evitare comportamenti opportunistici, i profili soggettivi di gestore uscente e gestore entrante verranno considerati avendo riguardo alla nozione di gruppo societario, quale insieme di società tra le quali sussistano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 127/91.



Stratificazione del VIR

- ✓ Nel caso di valutazione del capitale investito sulla base del VIR, questo, ai fini del suo aggiornamento, viene stratificato per anno di acquisizione.
- ✓ Laddove disponibili in modo completo, vengono utilizzate le stratificazioni puntuali desumibili dalle perizie di stime e dagli stati di consistenza.
- ✓ In assenza di tali informazioni puntuali, potrebbe trovare applicazione una stratificazione standard definita dall'Autorità, differenziata in funzione dell'anno di prima fornitura delle singole località servite, con modalità trasparenti e non discriminatorie.



Meccanismi per trattare situazioni con livelli di RAB disallineati (II)

- ✓ L'Autorità ritiene opportuno procedere ad una rivalutazione delle c.d. 'RAB depresse', nella prospettiva della conduzione delle gare.
- ✓ In particolare, l'Autorità è orientata ad utilizzare un approccio di tipo parametrico, al fine di limitare spazi di discrezionalità e/o arbitrarietà.
- ✓ Le analisi econometriche condotte sui dati resi disponibili dagli operatori in sede di raccolte dati per le determinazioni tariffarie 2013 (esclusi i dati relativi alle località in tariffa d'ufficio o con stratificazione mancante) hanno portato a identificare la seguente relazione:

$$Y_i = \alpha_1 D_1 + \alpha_2 D_2 + \beta_1 (D_1 X_i) + \beta_2 (D_2 X_i) + u_i$$

dove:

Y rappresenta il valore dell'immobilizzato lordo per metro di rete per ciascuna località i ;

$D_1 = \begin{cases} 0 & \text{se la località } i \text{ ha un'altitudine superiore a 600 metri;} \\ 1 & \text{se la località } i \text{ ha un'altitudine inferiore o uguale a 600 metri;} \end{cases}$

$D_2 = \begin{cases} 1 & \text{se la località } i \text{ ha un'altitudine superiore a 600 metri;} \\ 0 & \text{se la località } i \text{ ha un'altitudine inferiore o uguale a 600 metri;} \end{cases}$

X rappresenta la densità, espressa in punti di riconsegna per metro di rete, per ciascuna località i ;

u rappresenta il termine di disturbo o errore dell'equazione.



Meccanismi per trattare situazioni con livelli di RAB disallineati (II)

Ambito		α_1	α_2	β_1	β_2	R_2	N. oss.
Nord Occidentale	Coefficiente	42,41	59,36	1242,83	1218,11	0,85	1181
	<i>Standard error</i>	(2,46)	(10,34)	(37,41)	(261,03)		
Nord Orientale	Coefficiente	57,85	80,92	614,09	-	0,81	2724
	<i>Standard error</i>	(1,64)	(3,47)	(20,86)	-		
Centrale	Coefficiente	67,55	71,36	697,21	-	0,82	577
	<i>Standard error</i>	(4,53)	(10,63)	(66,02)	-		
Centro-Sud Orientale	Coefficiente	105,63	94,45	451,45	998,91	0,90	678
	<i>Standard error</i>	(3,63)	(6,11)	(46,54)	(117,76)		
Centro-Sud Occidentale	Coefficiente	120,28	105,54	582,27	870,71	0,88	619
	<i>Standard error</i>	(4,45)	(14,99)	(53,45)	(275,11)		
Meridionale	Coefficiente	126,68	111,16	1109,43	1399,97	0,93	535
	<i>Standard error</i>	(4,87)	(8,93)	(80,54)	(134,47)		
Italia	Coefficiente	72,95	84,71	714,96	1049,83	0,81	6314
	<i>Standard error</i>	(1,34)	(4,05)	(18,00)	(79,24)		

Nota: i coefficienti sono significativi all'1%.



Meccanismi per trattare situazioni con livelli di RAB disallineati (III)

- ✓ L'equazione è stata stimata a livello nazionale e separatamente per ambito tariffario. Con riferimento all'ambito Nord Orientale e all'ambito Centrale il coefficiente β_2 è risultato non significativo e pertanto è stato considerato il seguente modello semplificato:

$$Y_i = \alpha_1 D_1 + \alpha_2 D_2 + \beta_1 X_i + u_i$$

- ✓ L'analisi dei residui della regressione (pari alla differenza tra il valore effettivo della variabile dipendente e il valore previsto sulla base del modello), ha consentito di identificare le località caratterizzate da un livello dell'immobilizzato lordo per metro di rete disallineato rispetto alla media di settore.
- ✓ L'Autorità ipotizza di introdurre un meccanismo mirato alle località per le quali il valore effettivo dell'immobilizzato lordo per metro di rete risulta inferiore alla metà del valore previsto sulla base del modello. Con riferimento a tali località, l'Autorità ipotizza di determinare il valore delle immobilizzazioni lorde in modo tale che questo sia pari alla metà del valore previsto sulla base del modello.
- ✓ Tale previsione troverà in ogni caso applicazione solo dopo l'effettuazione delle gare.
- ✓ L'Autorità di riserva ad ogni modo di:
 - effettuare approfondimenti con riferimento alle località per le quali risulti un valore dell'immobilizzato lordo pari o inferiore a zero o per le quali non siano stati comunicati valori positivi dei dati fisici (numero di punti di riconsegna e lunghezza delle reti);
 - verificare la congruenza dei rapporti tra valori delle immobilizzazioni lorde e valori delle immobilizzazioni nette, in particolare nel caso di determinazioni tariffarie d'ufficio o stratificazione mancante.



Trattamento dello *stock* di contributi esistenti al 31 dicembre

- ✓ Con la deliberazione 573/2013/R/GAS l'Autorità ha previsto:
 - l'implementazione dell'ipotesi di degrado con riferimento ai **nuovi contributi** pubblici e privati percepiti a partire dall'anno 2012;
 - in relazione allo **stock di contributi** esistente al dicembre 2011, nell'ambito delle gestioni comunali e sovracomunali, la possibilità di scelta tra due modalità alternative di trattamento.
- ✓ A seguito dell'assegnazione delle nuove concessioni per ambito, l'Autorità è orientata a prevedere che, con riferimento allo **stock di contributi** esistenti al 31 dicembre 2011, trovi applicazione l'opzione di degrado, come identificata nell'articolo 2, comma 2, lettera b) della deliberazione 573/2013/R/GAS, sia nel caso in cui il gestore entrante sia uguale al gestore uscente, sia nel caso in cui il gestore entrante sia diverso dal gestore uscente.



Valore degli *asset* di proprietà degli Enti locali

- ✓ Alla luce della normativa vigente, l'Autorità ha in più occasioni chiarito che le stratificazioni dei costi storici di cespiti di proprietà comunali devono essere supportate da dati riportati nei:
 - **conti del patrimonio** redatti sulla base degli schemi previsti dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
 - **scritture inventariali**. Al fine di essere considerate idonee queste devono riportare i seguenti elementi:
 - anno di movimentazione;
 - tipo di movimentazione (acquisizione o dismissione);
 - descrizione del movimento;
 - l'esplicita assenza di dismissioni;
 - l deprezzamento del cespite negli anni precedenti;
 - il deprezzamento annuo, calcolato con la medesima aliquota;
 - il patrimonio residuo, corrispondente al costo di acquisizione meno i deprezzamenti.
- ✓ Per l'eventuale disaggregazione del valore dei cespiti nelle fonti contabili obbligatorie è possibile procedere in coerenza con quanto previsto dall'articolo 15 della RTDG 2009-2012, utilizzando dati riportati su fonti che non costituiscono fonte contabile obbligatoria ai sensi della RTDG 2009-2012 (conti consuntivi, stati avanzamento lavori, delibere di approvazione di spese).
- ✓ L'Autorità intende prevedere che il percorso di revisione delle c.d. RAB «deprese» possa trovare applicazione anche nel caso di cespiti di proprietà comunale, ancorché non oggetto di trasferimento in sede di gara, in alternativa rispetto alla puntuale ricostruzione della stratificazione dei cespiti.



Allineamento delle vite utili regolatorie

- ✓ Con la deliberazione 573/2013/R/GAS l'Autorità ha ritenuto opportuno non procedere, con riferimento alle “vecchie” gestioni a livello comunale o sovra-comunale, ad un allineamento delle vite utili regolatorie rispetto a quelle riportate nella Tabella 1 dell'Allegato A al decreto 226/11, in ottica di stabilità tariffaria.
- ✓ L'Autorità intende dar corso all'allungamento delle vite utili regolatorie prospettato nel documento 359/2013/R/GAS, in coincidenza con l'assegnazione delle concessioni per ambito tramite gara.
- ✓ In tal modo si ritiene che si introduca un principio di gradualità per l'applicazione delle nuove vite utili e al medesimo tempo si possa in qualche modo bilanciare l'effetto che il riconoscimento delle eventuali differenze tra VIR e RAB potrà avere sui costi del servizio, nell'ottica di contemperare gli interessi di gestori del servizio e utenti.



Componente della tariffa obbligatoria a copertura della differenza VIR-RAB

- ✓ Nel documento 359/2013/R/GAS l'Autorità ha espresso l'orientamento di definire la componente tariffaria a copertura della differenza VIR-RAB a livello di ambiti tariffari sovraregionali, in coerenza con le decisioni adottate con riferimento alla definizione degli ambiti rilevanti per la determinazione della tariffa obbligatoria.
- ✓ L'ipotesi di ampia socializzazione dei costi, pur preferibile sul piano della concorrenza nel segmento della vendita, espone al rischio che i costi del servizio possano aumentare in modo significativo come conseguenza dei processi di determinazione dei valori di rimborso. In ottica di analisi costi-benefici per i clienti del servizio, si ha ragione di ritenere che tali costi potrebbero essere superiori ai benefici, soprattutto nel caso in cui si determinino valori di rimborso non congrui sotto il profilo del valore industriale.
- ✓ In questo contesto, l'Autorità potrebbe ritenere preferibile l'introduzione di specifiche componenti tariffarie ad applicazione locale o d'ambito.



Componente relativa allo sconto tariffario di gara

- ✓ Nel documento 359/2013/R/GAS l'Autorità ha ipotizzato di introdurre una specifica componente tariffaria (ST), espressa in centesimi di euro/punto di riconsegna, destinata a riflettere lo sconto tariffario offerto in sede di gara per l'aggiudicazione del servizio ai sensi delle disposizioni dell'articolo 13, comma 1, punti i e ii del decreto 226/11.
- ✓ L'Autorità è orientata a confermare l'orientamento espresso nel documento 359/2013/R/GAS di prevedere la definizione della componente ST a livello di ambiti tariffari.
- ✓ Gli effetti degli sconti tariffari vengono poi redistribuiti tra le imprese distributrici per mezzo del meccanismo di perequazione dei ricavi del servizio di distribuzione.



Misure per l'uscita anticipata dai contratti di concessione in essere

- ✓ Nel documento 56/2013/R/GAS l'Autorità ha espresso il principio che un eventuale incentivo all'uscita anticipata dai contratti di concessione dovrebbe essere commisurato al beneficio che tale uscita può portare al sistema.
- ✓ In particolare, l'Autorità ha ipotizzato di prevedere che il gestore entrante interessato possa presentare istanza per la valutazione di misure idonee all'uscita anticipata dei gestori presenti nelle *enclave*, corredata da un *business plan* nel quale sono evidenziati i costi e i benefici connessi allo sviluppo di tale ipotesi. Sulla base della valutazione puntuale dei *business plan*, l'Autorità potrebbe assumere decisioni circa eventuali incentivi da erogare al gestore uscente per facilitarne l'uscita anticipata.
- ✓ Nel documento 359/2013/R/GAS l'Autorità ha confermato la propria impostazione iniziale, ritenendo che gli incentivi debbano essere riconosciuti solo se alla base ci sono fondate analisi costi-benefici che garantiscano vantaggi ai clienti rispetto alla prosecuzione della gestione del servizio secondo le "vecchie" concessioni comunali nelle *enclave*.
- ✓ Nel documento 53/2014/R/GAS l'Autorità ha confermato tale orientamento.



Grazie per l'attenzione

